



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 113/2024

Nel giudizio iscritto al n. 63055 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dalla sig.ra -, nata a - e residente in -, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Fino (C.F. FNIMRZ82P01D612I) del Foro di Firenze, come da procura rilasciata dalla Sig.ra - nella qualità di amministratore di sostegno della sorella (giusta nomina del Tribunale di Siena con decr. 3310/2018, R.G.V.G. 1492/2018), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via A. La Marmora n. 55, pec maurizio.fino@firenze.pecavvocati.it e fax 055/6580223, cui inviare le comunicazioni di cancelleria;

ricorrente

contro:

INPS, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, viale Belfiore, n. 28/A, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli;

Commissione medica di verifica di Firenze DEL MEF, in persona del Ministro *pro-tempore* con domicilio eletto presso la Ragioneria

territoriale dello Stato di Firenze-Prato;

Azienda Ospedaliero Universitaria senese, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Siena, via Strada delle Scotte, n. 14,

resistenti

per, 1) l'accertamento del diritto della sig.ra -alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 "*in quanto nell'assoluta e permanente impossibilità lavorativa anche nel settore privato*" dalla data della domanda o da data diversa ritenuta di giustizia, anche facendo ricorso ad apposita CTU, previa declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia, ovvero annullamento o revoca degli atti:

- di riconoscimento della sola inabilità permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 *octies* del D.lgs. 165/2001 e a proficuo lavoro con esclusione dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (verbale BL/G – N. 19515 della CMV Firenze del 29.09.2022);

- di risoluzione del rapporto di lavoro con la ricorrente a decorrere dal 17.10.2022 per inidoneità assoluta e permanente al servizio da parte del datore di lavoro pubblico (determina dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Senese n. 2220 del 12.10.2022);

- di diniego di ripetizione del giudizio medico legale da parte della Commissione medica di Verifica di Firenze avvenuto a seguito di apposita istanza della ricorrente (nota prot. n. 0001221/2023

del 9.03.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

C.M.V. di Firenze avente ad oggetto "Sig.ra — verbale BL/G

19515 del 29.09.2022");

- di ogni altro atto conseguente e/o consequenziale;

2) la condanna dell'amministrazione all'elargizione della pensione di

inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 dalla

data della domanda o da data diversa ritenuta di giustizia;

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 10 dicembre 2024 il relatore cons. Elena Papa;

l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS; l'avv. Martina

Perrotta in sostituzione dell'avv. Maurizio Fino,

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso del 25 settembre 2023, la sig.ra -, in amministrazione di

sostengo con incarico a tempo indeterminato assegnato alla sorella,

sig.ra -, a far data dal 2018 (decr. del giudice tutelare di Firenze

3310/2018 del 30 ottobre 2018), e con invalidità civile al 100%, nonché

handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 a far data

dal 15 gennaio 2018, ha lamentato il mancato riconoscimento a proprio

favore del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12,

della legge n. 335/1995, asseritamente trovandosi *"nell'assoluta e*

permanente impossibilità lavorativa anche nel settore privato" e non

solo in quello pubblico *"ex art. 55-octies, D. Lgs. 165/2001"*, come era

stato, invece, accertato dalla Commissione medica di Verifica (in

seguito anche CMV) di Firenze con verbale BL/G – N. 19515 del 29.09.2022.

La ricorrente risulta:

- avere prestato servizio come operatore tecnico di cat. B presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese dal 15 settembre 1992 al 17 ottobre 2022, avendo maturato un'anzianità di servizio ininterrotto, e contributiva, di 30 anni, un mese e un giorno;

- aver presentato istanza di pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ritenendo di trovarsi nell' *"assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"* in data 25 luglio 2022;

- essere stata sottoposta a visita innanzi alla CMV di Firenze con gli esiti sopradetti, con conseguente accoglimento della domanda di pensionamento, ma per la sola non idoneità in modo assoluto e permanente *"al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55-octies, D. Lgs. 165/2001 e a proficuo lavoro"* e non per *"assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"* ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (verbale BL/G – N. 19515 della CMV Firenze del 29.09.2022);

- avere presentato alle amministrazioni coinvolte, Mef, CMV di Firenze, INPS, Direzione provinciale di Siena, e Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, in data 6 marzo 2023, *"Istanza diffida ad intervenire in autotutela per annullare o revocare il Verbale modello BL/G - n. 19515 datato 29/09/2022 della Commissione Medica di*

Verifica di Firenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze

riguardante la Sig.ra - (C.F. -), affinché venga affermato "sussiste

assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività

lavorativa", sulla base di nuova perizia medica di parte dalla medesima

prodotta, ricevendone risposta negativa con nota del 9 marzo 2023.

Ha, pertanto, rivendicato innanzi a questo giudice il preteso diritto,

anche previa CTU da disporsi ai fini di ulteriore accertamento.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria dell'8 marzo 2024

premettendo che la ricorrente gode, ad oggi, di pensione di inabilità

ordinaria a proficuo lavoro/mansioni n. 217-750020000595 cat.

IOCPDEL, riconosciutale con decorrenza dalla data di cessazione del

*rapporto di lavoro e, cioè, **dal 17 ottobre 2022**, come da esiti del*

procedimento che ha portato al licenziamento per non idoneità in modo

assoluto e permanente "al servizio come dipendente di

Amministrazione pubblica ex art. 55-octies, D. Lgs. 165/2001 e a

proficuo lavoro".

Ha, per converso, contestato la fondatezza del ricorso per

l'ottenimento della pensione ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge

n. 335/1995, stanti i già visti esiti negativi della CMV di Firenze del 29

settembre 2022, ferma restando, in ogni caso, ove il ricorso fosse

accolto, l'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.

Il MEF si è costituito in giudizio con memoria del 7 marzo 2024.

eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva,

stante il carattere endoprocedimentale del verbale di CMV, con

conseguente domanda di estromissione dal giudizio.

Ha, altresì, contestato la fondatezza della domanda giudiziale di pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per ritenuta mancata integrazione da parte della ricorrente dell'onere probatorio posto a suo carico, non sostituibile dalla richiesta CTU. Al riguardo, ha precisato che si deve escludere la rilevanza dell'accertata invalidità civile al 100% e dell'accompagnamento già riconosciuti alla sig.ra -, nonché della sua condizione di handicap grave ex lege n. 104/1992. Si tratterebbe, infatti, di elementi *“meramente valutativi”*, ma riferiti ad ambiti diversi, da cui la valutazione di inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro non può discendere in modo automatico. In particolare, ha ricordato che *“nel regime dell'invalidità civile, la normativa, ferma restando la necessità di non superare i limiti reddituali annui imposti dalla legge, non vieta, tuttavia, anche per gli invalidi totali, in via di principio, lo svolgimento di attività lavorativa”*, e che tale divieto non sussiste neppure per i percettori dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 3, della legge n. 508/1988). Analogamente, il riconoscimento di legge 104/1992 non preclude la potenzialità lavorativa del soggetto, alla cui valutazione le Commissioni mediche a ciò deputate sono comunque tenute.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese non si è costituita in giudizio e non ha depositato memorie.

All'udienza pubblica del 19 marzo 2024 la difesa della ricorrente ha svolto eccezione di tardività del deposito delle memorie di costituzione di INPS e MEF, contestata da entrambe le resistenti.

All'esito dell'udienza questo giudice monocratico ha disposto CTU (ordinanza n. 11/2024 del 20 marzo 2024), a tal fine assegnando termini al Collegio medico legale presso la Corte dei conti, previo contraddittorio con periti di parte da svolgersi entro 30 giorni dal deposito di uno schema – bozza preliminare di relazione, per l'espressione di parere sul seguente quesito: *“Se la dipendente, cessata dal servizio per accertata inidoneità permanente ed assoluta al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art. 55-ocities del d. lgs. n. 165/2001 e a proficuo lavoro, si trovi anche nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995”.*

Il Collegio medico legale, dopo aver esaminato gli atti e i documenti e aver visitato la sig.ra -, ha reso il parere preliminare in data 18 settembre 2024, espressamente richiamando il termine di trenta giorni assegnato dall'ordinanza giudiziale n. 11/2024 per le osservazioni dei periti di parte, ed ha rilevato profili di incompletezza nella valutazione della CMV di Firenze in contestazione, in particolare per quanto attiene alla mancanza di qualificazione e quantificazione del deficit cognitivo alla medesima riconosciuto, dato che *“La dizione ... “Sindrome di Down con deficit cognitivo” non assolve in alcun modo il compito medico legale proprio della terna verificatrice. Che tipo di deficit cognitivo, di che gravità e quale impatto lo stesso aveva e possiede nella vita di relazione ed eventualmente nelle capacità mansionali residue della ricorrente [sic]!”.* Ha, pertanto, concluso che la ricorrente

“si trovava all’epoca dell’accertamento medico legale condotto

presso la CMV di Firenze e trovasi, come alle risultanze delle O.P.

condotte dallo scrivente in data 17/09/2024, nella condizione di

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività

lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995”.

In data 18 ottobre 2024, il MEF ha depositato una nuova memoria di

costituzione, non autorizzata, ribadendo il proprio difetto di

legittimazione passiva al presente giudizio sulla base di argomenti

nuovi rispetto a quelli già espressi e confermando la domanda di

estromissione.

Nessuna osservazione è stata, invece, svolta in ordine ai contenuti

della perizia da parte degli esperti nominati dalle resistenti, rimanendo

agli atti la sola adesione alle conclusioni del perito di parte ricorrente.

All’udienza del 10 dicembre 2024 le parti hanno svolto deduzioni sulla

base della perizia di CTU, riportandosi per quanto di rilievo agli atti.

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda della ricorrente, cessata

dal servizio per **infermità non dipendente da causa di servizio**, a

vedersi riconosciuto lo stato di inabilità per “*assoluta e permanente*

impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, invece che quello

di non idoneità in modo assoluto e permanente “*al servizio come*

dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55-octies, D. Lgs.

165/2001 e a proficuo lavoro”. Il riconoscimento le darebbe, infatti,

diritto al conseguimento di un trattamento pensionistico pari, nella

misura, a quello che sarebbe spettato al compimento dei limiti di età

previsti per il collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, mentre il secondo, effettivamente ottenuto, le dà diritto ad un trattamento calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata.

Il *thema litis* è, dunque, quello della valutazione dell'inabilità della ricorrente e della sua misura e se questa possa essere ricondotta alla categoria dalla medesima indicata, rimanendo invece pacifico e non contestato il suo possesso degli ulteriori requisiti di legge.

In particolare è presente il requisito contributivo fissato dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, che fa espresso rinvio alle disposizioni fissate dalla legge per la pensione di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e al decreto ministeriale attuativo (art. 2 del D.M. del Ministro del Tesoro n.187/1997) e, cioè, il versamento di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali), di cui almeno tre (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione. Anzi, come visto nella parte in fatto, la ricorrente vanta addirittura 30 anni di lavoro continuativo e di corrispondente adempimento degli obblighi contributivi.

Quanto poi al *dies a quo* della domandata pensione, questo è fissato dal decreto ministeriale succitato, alternativamente, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, se, come nella presente vicenda, la domanda risulta antecedente, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e comunque entro due anni (art. 8, del D.M. Tesoro n. 187/1997; cfr. Corte dei Conti,

Seconda Sez. Centrale App., sent. n. 492/2018).

2. In questo quadro normativo si colloca l'impugnazione, da parte della sig.ra -, degli atti e dei documenti del procedimento iniziato a sua stessa istanza, per ottenerne l'annullamento in qualsiasi forma, nonché vedere riconosciuto la propria pretesa con decorrenza dalla data della domanda o da quella ritenuta di giustizia.

A tale specifico riguardo, va premesso che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma si connota per una cognizione piena, a giurisdizione esclusiva, sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione, ivi compresa la decorrenza oggetto del *petitum*, senza entrare, se non in via incidentale, sulla valutazione di legittimità degli atti.

3. Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità delle memorie di costituzione nel presente giudizio depositate dall'INPS in data 8 marzo 2024 e dal MEF in data 7 marzo 2024, in quanto – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente - antecedenti il limite di legge di dieci giorni dalla data dell'udienza.

È, invece, inammissibile, la memoria non autorizzata denominata, ancora una volta, "memoria di costituzione" depositata dal MEF in data 18 ottobre 2024, recante argomenti ulteriori a sostegno della medesima eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero già espressa nel primo deposito. Basti, al riguardo, ricordare che il

codice del processo contabile non prevede una facoltà di deposito di note non autorizzate ulteriori rispetto alle difese già svolte, neppure se il deposito avvenga nel termine di 10 giorni dalla data dell'udienza, in quanto una simile condotta di pluralità di depositi contrasta con il principio di esaustività delle difese che informa il processo pensionistico, ai sensi degli artt. 152 e 156, comma 3, del CGC, volto a garantire, da un lato, la maggiore celerità della definizione del giudizio e, dall'altro lato, il rispetto del diritto delle parti processuali ad un pieno contraddittorio (art. 164, comma 1, 2° cpv., del CGC; Cfr. Corte dei conti, sez. Toscana, sent. n. 87/2024). Neppure può intendersi come autorizzazione al deposito di memorie il termine di trenta giorni assegnato dall'ordinanza n. 11/2024 di disposizione di CTU per la replica agli esiti dell'esame peritale. Infatti, tale termine è espressamente assegnato non alle parti in causa, a fini di svolgimento di attività processuale, ma unicamente ai loro periti, per le osservazioni tecnico scientifiche attinenti agli esiti dell'esame medico-legale.

4. Ciò premesso, e ancora in via preliminare, in accoglimento di quanto dedotto dal MEF nella prima tempestiva memoria di costituzione, deve, comunque, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Commissione medica di Verifica del MEF, come da pacifica e costante giurisprudenza, stanti la natura endoprocedimentale del parere espresso dalla CMV, ed il suo difetto di efficacia esterna, che, al contrario, è rimessa al solo provvedimento finale che ne accolga i contenuti. Infatti, la Commissione una volta espresso il parere medico legale esaurisce il suo potere, rimanendo il

provvedimento finale nella sfera di competenza di altra amministrazione (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Calabria, sentt. nn. 51/2022, 31/2022 e 467/2001; Sez. Molise, sent. n. 85/2001; Sez. Lombardia, sent. n. 105/2015; Sez. Sicilia, sent. n. 539/2016).

5. Venendo al merito della controversia, si riconosce la fondatezza della domanda, che deve pertanto essere accolta.

In tal senso depone la perizia del Collegio medico-legale assegnatario di CTU, cui questo giudice ha ritenuto di affidare l'incarico di verificare la ricorrenza in capo alla sig.ra -, degli invocati requisiti di inabilità per *“assoluta e permanente impossibilità lavorativa anche nel settore privato”*, stante l'accertato adempimento da parte della ricorrente dell'onere probatorio posto a suo carico dall'ordinamento in ordine alla fondatezza della pretesa, dovendosi intendere i copiosi e concordanti elementi documentali riguardanti il proprio stato di salute, da questa forniti agli atti del processo, sufficienti a fondare quel nucleo indiziario che è richiesto per legittimare il ricorso alla CTU, senza che questa vada a sostituirsi agli obblighi di chi presenta la domanda giudiziale e diventi l'unica sede di formazione della prova, come parrebbe sostenere il Ministero resistente, ma, al contrario, rimanendo unicamente uno strumento di valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico di dati già acquisiti al processo (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 78/2022; Sez. Calabria, sent. n. 11/2023; Sez. Piemonte, sent. n. 38/2009).

La perizia, immune da vizi logico-giuridici, dà conto del compiuto esame della condizione clinica della sig.ra -, sia a seguito di visita, che

sulla base della copiosa documentazione medica dalla medesima fornita, riveniente da circostanza antecedenti la domanda di inabilità e da ulteriori perizie medico-legali dalla stessa prodotte anche in seguito e fatte avere all'amministrazione. È, in particolare individuato il vizio della valutazione della CMV di Firenze per difetto di esame qualitativo e quantitativo del deficit cognitivo comunque riconosciuto, tanto da essere in grado di riscontrare, sulla base dell'andamento indubbiamente ingravescente delle patologie da cui la ricorrente è affetta, anche la presenza dello stato di inabilità "assoluta e permanente" al lavoro anche nel settore privato, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 sin dalla data della domanda amministrativa da questa presentata in data 25 luglio 2022, quando si trovava ancora in servizio.

Non vi è pertanto ragione di discostarsi dagli esiti della CTU che questo giudice ritiene di fare propri.

Ne discende che deve essere riconosciuto a favore della sig.ra - il diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro e con decorrenza dal giorno del pensionamento del 17 ottobre 2022, con conseguente obbligo a carico dell'Istituto previdenziale della corrispondente liquidazione e pagamento, nonché della corresponsione dei ratei arretrati differenziali rispetto alla pensione già erogata a partire dalla medesima data, aumentati di interessi legali, nonché della rivalutazione monetaria per la parte eventualmente eccedente il loro importo, secondo il criterio definito dalla pronuncia

delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/QM/2002.

4. Stante la complessità, anche sotto il profilo tecnico, delle valutazioni da svolgere nella materia, si ritengono sussistere valide ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto dalla sig.ra Laura - contro INPS, Commissione medica di verifica di Firenze del MEF, Azienda Ospedaliero Universitaria senese, dichiara la contumacia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria senese; dichiara, altresì, il difetto di legittimazione passiva della Commissione medica di verifica di Firenze del MEF,

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto della sig.ra Laura - a percepire il trattamento pensionistico di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data del 17 ottobre 2022, di cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliero Universitaria senese, e condanna l'INPS all'adeguamento del trattamento previdenziale in essere, nonché al pagamento, a partire dalla medesima data, degli arretrati, aumentati di interessi legali e rivalutazione monetaria su ciascun rateo, da liquidarsi ai sensi alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/QM/2002.

Compensa interamente le spese di lite tra le parte.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Depositata in Segreteria il 30/12/2024

